

DIRETTORE GENERALE

Alle Strutture centrali e territoriali

**Oggetto:** Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori disposizioni.

In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19, preso atto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, con il quale è stato disposto, tra l'altro, che le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza, nonché della Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione del 12 marzo 2020, n. 2, si forniscono le seguenti istruzioni integrative e/o sostitutive di quelle di cui alle precedenti note sull'argomento.

#### **1 Servizio di relazioni con il pubblico**

Per tutto il territorio nazionale la gestione delle richieste di informazioni e/o di servizi deve essere gestita **esclusivamente** mediante canali di accesso telematico e/o telefonico, secondo le modalità tecniche individuate nella nota del 10 marzo u.s..

I Responsabili di Struttura assicureranno la più ampia diffusione della presente misura e di tutte le comunicazioni correlate, informando tempestivamente l'utenza e gli altri soggetti pubblici e privati interessati.

#### **2 Lavoro agile "per emergenze"**

Come espressamente stabilito dal dPCM sopra richiamato, lo svolgimento della prestazione lavorativa in forma agile costituisce, nell'attuale fase emergenziale, la modalità ordinaria di espletamento dell'attività lavorativa, fatta eccezione per le attività indifferibili da rendersi in presenza. Tale disposto conferma, con altre parole, la decisione già assunta di sospendere provvisoriamente i rientri settimanali per i dipendenti destinatari di smart working e di progetti per telelavoro, fatta salva l'esigenza ineludibile di assicurare la funzionalità minima degli Uffici.

Per attività da rendersi in presenza, da individuarsi secondo un criterio di oggettiva indifferibilità, si avrà comunque cura di adottare, ove possibile, la rotazione del personale.

Con riferimento ai servizi sanitari, si ribadisce che i relativi centri sono attivi per l'erogazione di tutte le prestazioni sanitarie richieste da infortunati sul lavoro e tecnopatici e che affiancano il SSN con una funzione sinergica particolarmente rilevante in questa fase emergenziale. Pertanto, il personale sanitario, ivi compresi i sanitari a RLP, non potrà essere destinatario di forme di lavoro agile "per emergenze", fatti salvi i casi di dipendenti portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio. Per la verifica della ricorrenza di tale presupposto, i Responsabili di Struttura potranno avvalersi del parere del Medico competente.

Per il personale con funzioni socio-educative potrà essere attivato il lavoro agile "per emergenze" secondo le modalità previste per la generalità dei dipendenti.

### **3 Ulteriori misure**

Allo scopo di contenere la diffusione del COVID-19, è rimesso ai Medici competenti di valutare l'eventuale incremento del rischio di contagio derivante dallo svolgimento di incarichi ulteriori, rispetto a quello espletato nell'interesse dell'Istituto, da parte dei sanitari a RLP e da parte dei dirigenti medici che svolgono attività libero-professionale in regime di *extramoenia*.

Al medesimo scopo, la sospensione delle prestazioni eseguite in regime libero-professionale *intramoenia* dai medici INAIL si estende anche all'attività *intramoenia* cd allargata.

*Si ringrazia*

Giuseppe Lucibello

